



Comune di Volterra

SETTORE N° 5

Servizi alla persona, Gestione Amministrativa del Patrimonio e Sport

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.

Anno 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 5

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n.431 e s.m.i. ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la Legge Regionale Toscana n.2 del 02.01.2019 e s.m.i.;
Vista la Legge regionale toscana n.51 del 06.07.2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 15.07.2025;
Vista la propria determinazione n.580 del 18/07/2025 di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al 11/09/2025** i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Le domande pervenute entro il termine suddetto daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per il periodo **1° gennaio 2025, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2025**, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale ai sensi del presente bando e delle successive delibere di indirizzo prese a seguito dell'esatta quantificazione delle risorse disponibili.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

A PENA DI ESCLUSIONE possono trovare accoglimento le domande di soggetti e nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del presente bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

A. CITTADINANZA:

- **A.1 essere cittadini italiani** oppure
- **A.2 cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea**, oppure
- **A.3 essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea**; in questo caso occorre essere regolarmente soggiornanti nel territorio italiano. I cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea possono partecipare al bando se sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità. Nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 gg dalla data di scadenza del permesso stesso.

In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa dal beneficio del contributo, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

B. RESIDENZA ANAGRAFICA:

- essere residenti nel Comune di Volterra e nell'immobile in riferimento al quale si richiede il contributo.

C. TITOLARITÀ CONTRATTO LOCAZIONE:

- Essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo principale riferito ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, stipulato nelle forme di legge, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Volterra, **regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o scelta dell'opzione della cedolare secca**, di cui all'art. 3 del D.lgs 23/2011, (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR 2/2019 come modificata dalla LR 51/2020, degli alloggi di proprietà comunale, di quelli di proprietà dell'Azienda Usl Toscana Nord ovest (assegnati su relazione dei servizi sociali) e gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche all'art. 1, comma 2, L. 431/98;

Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una **situazione di morosità** all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli **elementi idonei ad identificare l'alloggio** e la **tipologia contrattuale**, nonché i **mq dell'alloggio stesso** calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti.

D. REDDITO:

- è necessario essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, dalla quale risulti **un valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad **€ 32.456,72**;
- è necessario essere in possesso di certificazione dalla quale risulti un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- **Valore ISE uguale o inferiore** all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S per l'anno 2025 pari ad **€ 16.033,42**;
- **Incidenza** del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE **non inferiore al 14%**

- **Fascia "B"**

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari a €

- 16.033,42** e l'importo di **€ 32.456,72**;
- **Incidenza** del canone sul valore ISE **non inferiore al 24%**.
 - **Valore ISEE non superiore a € 16.500,00** (limite per l'accesso all' E.R.P. Allegato A comma 2 lettera c) legge regionale toscana n° 2/19 e s.m.i.)

Ai sensi del paragrafo 2, punto 2.4 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 23.06.2025, l'indicatore da assumere ai fini della posizione reddituale del richiedente è dato dal valore ISE rilevabile dall'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ed avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

E. ASSENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- a) **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è **considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LR 2/2019, come modificato dalla LR 51/2020**;
- b) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui **valore complessivo sia superiore a 25.000,00 €**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia **il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE** (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla DSU e relativa attestazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) **non** si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - 1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario (nella domanda dovranno essere indicati a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure la sentenza di divorzio. Alla domanda può essere allegata copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria)
 - 2. titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la indisponibilità giuridica;
 - 3. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - 4. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c. (allegare copia del provvedimento di pignoramento emesso);
- d) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 €**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- e) **non superamento del limite di 40.000,00 € di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere b) e d);

A tale riguardo i richiedenti dovranno indicare in domanda il verificarsi di tali condizioni.

F. DIVIETO DI CUMULO DI CONTRIBUTI PUBBLICI E DI AGEVOLAZIONI FISCALI:

Il contributo affitto non è cumulabile ed è quindi incompatibile con la detrazione sull'affitto in

fase di dichiarazione dei redditi relativi al medesimo anno (anno 2025) per tutti i componenti del nucleo familiare, come previsto dall'Agenzia delle Entrate. A tale scopo in domanda il richiedente dovrà rendere tale presa d'atto mediante apposita dichiarazione.

G. TITOLARITÀ DI ALTRO BENEFICIO PUBBLICO

Il richiedente dovrà dichiarare per ciascun membro del nucleo familiare se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico, ad esempio contributo straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani, l'**assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. N. 85/2023** ecc..) a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (**anno 2025**). Nel caso di presenza di **quota B dell'assegno di inclusione (quota destinata all'affitto)**, il contributo comunale sarà erogato soltanto per le mensilità per cui non è stata erogata la quota B dell'ADI, come da punto 3.2, Allegato A alla delibera 851 del 23.06.2025. In caso di percezione di contributo dalla Società della Salute, il contributo relativo al presente bando sarà erogato per la differenza di importo tra il contributo accordato e il contributo della SdS per il medesimo anno.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- Il numero di figli a carico
- Il numero di soggetti ultrasessantenni presenti nel nucleo familiare;
- Il numero di soggetti minorenni presenti nel nucleo familiare;
- Il numero di soggetti con invalidità certificata presenti nel nucleo familiare;
- Il numero di componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali;
- Presenza di altri nuclei familiari nell'alloggio.

ART. 3 AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli artt. 1 e 2 del presente bando.

L'Amministrazione Comunale in base all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari che il Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione, saranno inviati agli uffici territoriali della Guardia di Finanza (con la debita documentazione), per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

ART. 4 VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE, in corso di validità redatta ai sensi del DPCM n. 159 de 5 dicembre 2013 e D.Dirett 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto i redditi del nucleo familiare determinato come al precedente art. 2.

Il valore del canone annuo di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, alla data della presentazione della domanda (anno 2025) al netto degli oneri accessori.

N.B. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE pari a zero oppure inferiore al canone annuo di locazione, è possibile soltanto se il richiedente dichiara espressamente le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare dall'assistenza economica da parte dei Servizi Sociali (in tal caso allegare espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio della Società della Salute, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza economica quantificata da parte dei servizi sociali) o di altri Enti, oppure da fonti di sostentamento che non risultino da dichiarazione ISEE.

In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le stesse, a pena di esclusione.

Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, e quantificazione economica dell'aiuto prestato indicando il reddito risultante dall'ultima Dichiarazione dei redditi o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) oppure dall'attestazione ISEE allegando copia del documento di identità di quest'ultimo. Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da parte di Enti o associazioni dovrà indicare i dati dell'ente/associazione (denominazione, recapito e referente) nonché la somma devoluta nell'anno reddituale di riferimento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un "ISE pari a zero" ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Si considera incongruo l'ISE dal quale risulti che la somma dei redditi del nucleo familiare sia inferiore al canone di locazione.

ART. 5 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il **contributo teorico** è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE **secondo i seguenti parametri:**

- a) FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo (arrotondato per eccesso) di € **3.100,00**
- b) FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo (arrotondato per eccesso) di € **2.325,00**

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2025).

Nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune, nel periodo tra il **01/01/2025** e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati in domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il **31/12/2025**, dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati ed il contributo è erogabile solo previa verifica da

parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE da documentare al Comune di Volterra Ufficio Politiche Sociali entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma come ad esempio l'assegno di inclusione, di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. N. 85/2023. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure in caso di assegno di inclusione (ADI) indicare l'importo e le mensilità; in caso di contributo della SdS o di altro contributo pubblico, indicare l'importo dello stesso, affinché sia possibile erogare il contributo con le modalità previste dal sopracitato art. 1 lett. G.

Nel caso di anticipazione al richiedente del contributo di cui si tratta da parte dei servizi sociali della Società della Salute, il contributo sarà erogato direttamente ai servizi sociali della Società della Salute stessi a titolo di rimborso delle sole somme anticipate.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- Canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo
- Canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante

In caso del decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento dei canoni entro le scadenze indicate dal presente bando. Nel caso in cui si presentino gli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

ART. 6 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti presentate a seguito del bando originario e del presente bando integrativo, verificandone la completezza e la regolarità. Nell'ambito della fascia A e B i concorrenti sono collocati in ordine (decrescente) in base alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (partendo dalla maggiore percentuale e con indicazione di due cifre oltre la virgola). Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE, la Graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE. Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente bando ed agli atti propedeutici ad esso.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Volterra, possono essere presentate da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Le domande dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dallo stesso pena l'esclusione.

I moduli e il bando sono disponibili sul sito internet: www.comune.volterra.pi.it nella sezione delle "Notizie", nonché nella sezione Trasparenza/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Criteri e modalità. Possono essere ritirati anche presso l'Ufficio Politiche Sociali al 1° piano del Palazzo Pretorio, in Piazza dei Priori, 12, in orario di apertura al pubblico: il martedì ed il giovedì, dalle ore 11.00 – alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 – alle ore 17.00.

L'Ufficio Politiche Sociali è disponibile per visionare e timbrare le domande da parte dell'addetto al 1° piano del Palazzo Pretorio, in Piazza dei Priori, 12, nei suddetti giorni ed orari di apertura al pubblico prima della protocollazione.

Le domande dovranno essere interamente compilate e corredate della documentazione necessaria, pena l'esclusione, e dovranno pervenire al protocollo entro il giorno 11/09/2025, ore 12:30 (termine perentorio).

Le domande potranno essere presentate anche:

- Tramite posta ordinaria a mezzo raccomandata AR
- Tramite PEC all'indirizzo di posta certificata comune.volterra@postacert.toscana.it

La consegna della PEC di trasmissione della domanda, nei termini stabiliti e nella completezza della compilazione, così come il ricevimento della raccomandata AR, rimangono in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; se, per qualsiasi motivo, la PEC o la raccomandata AR non dovessero giungere a destinazione in tempo utile o dovessero risultare incomplete o inesatte nella compilazione, le stesse non saranno prese in considerazione poiché pervenute fuori termine o potrebbe essere compromessa l'ammissione alla graduatoria qualora siano mancanti o inesatte nelle informazioni rilasciate.

L'Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del recapito della PEC, su invii di email ad indirizzi non previsti dal presente avviso o su ritardi nella consegna delle raccomandate AR. Per queste ultime non farà fede il timbro dell'Ufficio Postale.

ART. 8 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in una graduatoria provvisoria; l'avviso della pubblicazione e approvazione della suddetta graduatoria, contenente anche i modi e i tempi per l'opposizione e il nome del Responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Non sarà pubblicato, ai sensi delle normative vigenti in materia, (art.26 comma 4 del D.Lgs 33/2013) l'elenco dei nominativi degli ammessi in graduatoria, l'elenco completo sarà conservato agli atti d'Ufficio e sarà consultabile agli interessati presso l'Ufficio Politiche Sociali del Settore 5 – Palazzo Pretorio, 1° piano nei giorni di apertura al pubblico.

La pubblicazione dell'avviso suddetto sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 della Legge 241/90 e ss. mm. ii. Della pubblicazione della graduatoria sarà data altresì informazione mediante comunicato stampa e pubblicazione sul sito del Comune www.comune.volterra.pi.it.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra, all'Albo on line del Comune di Volterra.

Per l'opposizione devono essere utilizzati gli appositi modelli predisposti dal Comune di Volterra (all. 4

del presente bando). I moduli per l'opposizione devono pervenire perentoriamente entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla graduatoria provvisoria nelle stesse forme stabilite dall'art. 7 suindicato. Per quelli spediti a mezzo postale non farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Le opposizioni che perverranno oltre i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line, non saranno prese in esame.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le opposizioni, la Commissione appositamente nominata decide sulle eventuali opposizioni presentate. A seguito di tali decisioni prese sarà predisposta la graduatoria definitiva che sarà approvata con atto del Responsabile e trasmessa alla Regione Toscana entro i termini previsti.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo verrà erogato successivamente all'eventuale trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni e della tassa di registrazione annuale, mediante esibizione delle rispettive ricevute di pagamento.

La quota del fondo per l'anno 2025 viene erogata ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 ai soggetti in graduatoria che avranno presentato nei termini previsti **le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento** dei canoni di locazione relativi al periodo suindicato, **nei limiti delle risorse disponibili.**

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di effettiva residenza anagrafica negli alloggi locati. In caso di trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso di cambio di alloggio, nel Comune di Volterra, dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Per i criteri di ripartizione per l'anno 2025 si farà riferimento a quelli dettati dalla Giunta Comunale n° ____ del ____/07/2025.

L'Amministrazione si riserva, in relazione all'eventuale dell'assegnazione di possibili risorse da parte della Regione e comunque alla disponibilità complessiva di fondi, la facoltà di erogare il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria in percentuale inferiore al 100%.

Nel caso in cui il Fondo comunale ed eventualmente regionale, risulti insufficiente a coprire la fascia A e/o B per intero, si procederà o scorrendo la graduatoria della Fascia A fino ad esaurimento delle risorse disponibili o secondo una percentuale che l'Amministrazione si riserva di quantificare una volta conosciuta con precisione l'entità del fondo complessivo a disposizione del Comune e il numero dei soggetti aventi diritto nelle due Fasce A e B;

Si riserva quindi in tale ipotesi, di destinare eventualmente una parte delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% del totale delle risorse assegnate. Contestualmente sarà ripartita la quota del fondo a carico del Comune. La ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le due fasce) sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo complessivo a disposizione del Comune di Volterra ed il numero dei beneficiari. Tutto ciò al fine di ammettere ai benefici un maggior numero di famiglie.

N.B. L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO NON POTRA' MAI ESSERE INFERIORE AD €200,00.

Il contributo sarà erogato, **previa presentazione delle copie delle ricevute in bollo** comprovanti

l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, **relative all'intero periodo gennaio-dicembre 2025, (tassativamente in unica consegna)** pena la decadenza del beneficio, a partire dal giorno **1° dicembre 2025 fino al 31 gennaio 2026 (il termine è perentorio)** **unitamente all'apposito Modulo di Consegna.** Il contributo sarà erogato in unica o più soluzioni secondo le disponibilità finanziarie del Fondo. **Le ricevute, in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.**

Tali ricevute, - **accompagnate dall'allegato sub 5 Modulo di Consegna**-dovranno essere consegnate a mano all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Volterra - Piazza dei Priori, 12 – 1° piano, Volterra, nell'orario di apertura al pubblico oppure pervenire entro lo stesso termine tramite posta, a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo o per posta certificata all'indirizzo comune.volterra@postacert.toscana.it.

La consegna della pec di trasmissione delle ricevute, nei termini stabiliti, rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: se, per qualsiasi motivo, tale PEC non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione poiché pervenuta fuori termine.

L'amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del recapito della PEC. Per le ricevute spedite per posta non farà fede il timbro dell'Ufficio postale.

In caso di accertata morosità nei confronti dell'Ente, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione.

Qualora il canone sia anticipato dalla Società della Salute, il contributo in favore del richiedente sarà pagato in rimborso alla Società della Salute stessa.

ART. 10 RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale (intestato o cointestato), come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN, nonché le coordinate ABI e CAB del conto stesso, allorché l'Amministrazione comunale darà notizia, attraverso la stampa e sul proprio sito web www.comune.volterra.pi.it della possibilità di riscossione. Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare il limite di legge e, pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi, tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale.

Nell'ipotesi in cui i contributi integrativi siano destinati ai conduttori che risultino essere morosi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di corrispondere gli stessi al creditore dei canoni a sanatoria della morosità. In tale caso il locatore dovrà rilasciare quietanza con dichiarazione di estinzione della morosità. Nel caso di parziale estinzione della morosità il pagamento diretto potrà essere effettuato solo a condizione che il locatore sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto per morosità almeno fino alla data di emanazione del bando per l'anno successivo.

ART. 11 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e il d.lgs. n. 101/2018 esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione.

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il Comune di Volterra, con sede in Piazza dei Priori, 1 a Volterra, P.Iva/Codice Fiscale: 00183970508 nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore.

Mediante l'invio di una e-mail al seguente indirizzo r.trafeli@comune.volterra.pi.it o telefonicamente al

numero 0588/86050-0122 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti. Il sito www.comune.volterra.pi.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra società. Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è il Dott. Paolo Rosetti-Consulenti privacy S.r.l., contattabile al seguente indirizzo email: dpo@iconsulentiprivacy.it.

Diritti dell'Interessato-Reg.to UE2016/679: Artt.15,16,17,18,19,20,21,22.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la portabilità dei dati.

L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riportati.

ART. 12 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto, nel presente Bando si fa riferimento alla L.R.Toscana 431/98 e ss.mm, alla L.R.Toscana 2/2019 come modificato dalla L. 51/2020 ed alla L.109/98 ss.mm.ii.

La Responsabile del procedimento è la Sig.ra Rossella Trafeli (tel.058886050 interno 122).

Volterra, 14/07/2025

La Responsabile del Settore 5

Rossella Trafeli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.